

Equitalia, dilazioni ma non per tutti

I crediti con la Pa limitano la riapertura della rateazione - Escluso chi è decaduto nel 2015

PAGINA A CURA DI

Rosanna Acierno

■ Torna la possibilità di chiedere una nuova rateazione a Equitalia per tutti i contribuenti che al 31 dicembre 2014 sono decaduti da una dilazione a causa del mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive. La conversione del decreto Milleproroghe (Dl 192/2014) ha riaperto i termini ed Equitalia, mercoledì scorso, ha pubblicato online il fac-simile per presentare richiesta di riammissione al beneficio.

I crediti verso la Pa

La possibilità riguarda tutti, ma sono previste alcune limitazioni. Se il contribuente interessato vanta un credito nei confronti della Pa superiore a 10 mila euro, potrà accedere alla riammissione della rateazione soltanto a condizione che la richiesta avvenga prima della segnalazione da parte dell'ente pubblico. Qualora, invece, la richiesta venga fatta successivamente, la riammissione sarà preclusa anche se limitatamente agli importi interessati (ad esempio, se il credito è di 12 mila euro e il debito di 20 mila euro, si potrà non dilazionare solo 8 mila euro).

Prima di effettuare il pagamento qualsiasi titolo di somme superiori a 10 mila euro, le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di verificare (mediante apposita consultazione della posizione del

creditore) se il contribuente sia inadempiente all'obbligo di versamento di una o più cartelle per lo stesso importo. In questo caso non possono procedere al pagamento della somma dovuta e devono segnalare la circostanza a Equitalia. Pertanto, gli interessati alla rateazione che abbiano anche crediti verso la Pa devono fare domanda a Equitalia al più presto, per non vedersi preclusa la nuova chance.

La richiesta

L'istanza dovrà essere presentata mediante il modello pubblicato online sul sito di Equitalia da consegnare compilato presso uno degli sportelli dell'agente della riscossione entro venerdì 31 luglio 2015:

- se tutto è in regola, il contribuente riceverà al proprio indirizzo il piano di dilazione e i bollettini per il pagamento;
- in caso di documentazione carente Equitalia chiederà un'integrazione;
- in caso di esito negativo per mancanza dei requisiti, Equitalia comunicherà al contribuente il provvedimento di rigetto dell'istanza (si veda l'articolo in basso).

Le conseguenze

La domanda di riammissione al beneficio della dilazione blocca nuove azioni esecutive. L'agente della riscossione non potrà iniziare né proseguire alcun pignoramento o espropriazione forzata, né attivare nuove misure cautelari (come l'iscrizione di ipoteca o del fermo amministrativo sugli autoveicoli intestati e/o cointestati al debitore). Mantengono, invece, i loro effetti eventuali misure già disposte prima.

mento o espropriazione forzata, né attivare nuove misure cautelari (come l'iscrizione di ipoteca o del fermo amministrativo sugli autoveicoli intestati e/o cointestati al debitore). Mantengono, invece, i loro effetti eventuali misure già disposte prima.

Gli effetti operativi

Infine, il contribuente che ha ottenuto la riapertura della rateazione non è più considerato inadempiente e può subito richiedere:

- il Durr;
- il certificato di regolarità fiscale; così da poter partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi.

Se però, l'istanza non venisse accolta oppure il contribuente riammesso non riuscisse ad onorare con puntualità i pagamenti delle singole rate, Equitalia eserciterà certamente i propri poteri. A tal proposito, per la nuova ammissione alla dilazione è prevista la decadenza automatica dal beneficio per il mancato pagamento di due rate anche non consecutive (e non di otto rate anche non consecutive come accadeva per le dilazioni concesse dal 23 giugno 2013).

© RIPRODUZIONE E RISERVATA

IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI

Il fac-simile dell'istanza
www.quotidianofisco.ilsole24ore.com

Le mosse del debitore

SOGGETTO DECADUTO NEL 2014

IL CASO

A novembre 2014, il titolare di una ditta individuale è decaduto da una dilazione concessa da Equitalia. Il piano concesso prevedeva il pagamento di 48 rate mensili e l'importo ancora dovuto è aumentato degli interessi di mora nel frattempo maturati

LA SOLUZIONE

Il contribuente potrà chiedere la riammissione. La nuova dilazione sarà concessa per l'importo ancora dovuto, comprensivo degli interessi di mora nel frattempo maturati, secondo lo stesso numero di rate inizialmente concesse

DECADENZA AVVENUTA NEL 2015

A gennaio 2015, un contribuente cui era stata concessa una dilazione è decaduto. Equitalia ha inviato un'intimazione ad adempiere al pagamento in un'unica soluzione al fine di non procedere con azioni cautelari ed esecutive

Per bloccare l'avvio o la prosecuzione di misure cautelari e/o esecutive da parte di Equitalia, il contribuente dovrà pagare l'importo ancora dovuto in un'unica soluzione: essendo decaduto nel 2015 non può chiedere una nuova dilazione

DOPPIO BINARIO SUI DEBITI

A dicembre 2014 un contribuente è decaduto dalla dilazione per iscrizioni a ruolo relative agli anni di imposta 2008 e 2009. A febbraio 2015, però, gli sono state notificate altre cartelle per gli anni di imposta 2010 e 2011 per oltre 50 mila euro

Per i debiti per cui il contribuente è decaduto entro il 31 dicembre 2014 la riammissione è automatica. Per gli altri debiti sorti in seguito o per importi superiori a 50 mila euro, è subordinata alla verifica dell'Isee e degli altri parametri di bilancio

SOCIETÀ CREDITRICE DELLA PA

A settembre 2014 una società, creditrice di un ente regionale per 20 mila euro, è decaduta dalla dilazione. Il debito residuo ammonta a 50 mila euro. Nonostante i diversi solleciti, l'ente pubblico non ha ancora provveduto al pagamento del credito

La società potrà avere una nuova rateazione per l'intero importo di 50 mila euro solo a patto che la richiesta avvenga prima della segnalazione da parte dell'ente pubblico a Equitalia. Altrimenti, la riammissione sarà possibile per 30 mila euro